

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OZANAM – ONLUS

(approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4/7/2013)

ART.1

Denominazione e sede. L'Associazione Ozanam-Onlus (C.F. n.95025230244) è un'organizzazione di volontariato di ispirazione cristiana, iscritta nel Registro Regionale del volontariato con il n. VIO141, avente durata sino al 31/12/2050, che si riconosce nei principi e negli scopi della Società di San Vincenzo de' Paoli, fondata da Antonio Federico Ozanam. A tal fine, i rapporti tra l'Associazione e la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo de' Paoli – Consiglio Nazionale Italiano verranno regolati da apposito Protocollo d'Intesa, il quale definirà anche i rapporti reciproci ed il coordinamento delle strategie e degli interventi negli ambiti comuni di attività.

Essa ha la sua sede legale in Vicenza, contrà Vescovado n.1, ed opera prevalentemente nella Provincia di Vicenza.

ART.2

Statuto. L'Associazione Ozanam-Onlus è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla L. 11 agosto 1991 n.266 e successive integrazioni, alle leggi regionali di attuazione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto, per disciplinare aspetti organizzativi o settori di intervento particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci aderenti e i volontari; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Lo Statuto è interpretato secondo le norme di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi del Codice Civile.

ART.3

Finalità. L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito delle attività caritative, assistenziali e religiose, tipiche della Società di San Vincenzo de' Paoli, perseguendo esclusivamente finalità di utilità sociale, nei raggruppamenti di attività individuati per materia alle lettere "A" e "B" della D.G.R. del Veneto 3/5/1993 n.2123, per promuovere ed attuare l'aiuto alla persona nei momenti di necessità e disagio, sia fisico che psicologico, l'educazione e la prevenzione, volte al reinserimento sociale.

ART.4

Settori di intervento. L'Associazione, nel perseguimento delle sue finalità sociali, svolge la sua attività in particolari settori di intervento, quali:

- l'organizzazione e la gestione di un Centro d'Ascolto denominato "IL MEZZANINO", operante in favore di quanti si trovano in difficoltà materiale o morale, con servizio di mensa, scuola di alfabetizzazione e conversazione, sportello giuridico ed amministrativo;
- l'organizzazione di un "VOLONTARIATO OSPEDALIERO" e la preparazione formativa dei volontari a tale servizio, per l'assistenza ai ricoverati in stabilimenti ospedalieri ed in altri istituti di degenza;

- l'organizzazione del servizio di "TRASPORTO MALATI", che favorisca la loro mobilità nel territorio;
- l'attenzione alle "PROBLEMATICHE CARCERARIE" e l'assistenza ai carcerati ed ex carcerati e alle loro famiglie, con lo "SPORTELLLO CARCERE";
- l'organizzazione di uno "SPORTELLLO SCUOLA" che affronti il disagio minorile, supportando i minori e le loro famiglie all'interno della scuola;
- la promozione di iniziative per la "FORMAZIONE ed INFORMAZIONE", la crescita nello spirito cristiano di carità e utilità sociale della persona e il suo inserimento nella vita sociale e lavorativa, mediante pubblicazioni, progetti ed eventi.

E' facoltà della Giunta Esecutiva di determinare altri settori di intervento.

ART.5

I Volontari. Possono essere volontari solo le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione e nel rispetto dello Statuto, si impegnano a dare la loro opera gratuitamente, in spirito di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'appartenenza come volontario è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

ART.6

I Soci. Possono diventare soci solo i volontari. I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi alle cariche sociali; essi hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto. L'ammissione o l'esclusione dei soci e dei volontari è deliberata con effetto immediato dalla Giunta esecutiva, con voto segreto, previa verifica della presenza o del venir meno dei requisiti di appartenenza, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, che può fare appello all'Assemblea entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione, ferma restando la possibilità di ricorrere al Giudice ordinario.

I soci aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, ove ciò sia stabilito dall'Assemblea.

ART.7

Assicurazione dei volontari. I volontari aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della L. n.266/91.

ART.8

Gli organi sociali. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- la Giunta esecutiva,
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.9

L'Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente anche a mezzo fax o e-mail, almeno una volta all'anno. La convocazione avviene con avviso diramato ai

soci almeno 15 giorni prima della data fissata, o altrimenti con avviso affisso nella sede dell'Associazione e negli altri luoghi dove essa opera.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente vicario.

Essa elegge, fra i soci, il Presidente e i componenti della Giunta esecutiva, indica gli orientamenti generali dell'attività, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; può deliberare altresì l'ammontare della quota associativa.

Le votazioni sono palesi, salvo si tratti di discutere su persone.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; non è ammessa più di una delega per ogni socio partecipante.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei soci presenti; per la valida costituzione dell'Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione ai soci e ai volontari.

L'Assemblea straordinaria si riunisce con le medesime modalità di convocazione e con le medesime regole, su iniziativa del Presidente o di almeno un decimo dei soci, o su richiesta della Giunta esecutiva.

Per le modificazioni dello Statuto è richiesta in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci; in entrambi i casi è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata dei soci pari al 50% + 1 dei presenti.

ART.10

La Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione; essa opera secondo gli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e quattordici membri di cui almeno uno appartenente all'Associazione "Società di San Vincenzo de' Paoli – Consiglio Centrale di Vicenza", eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti.

Nella sua prima riunione essa nomina tra i suoi membri due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere e altri dieci componenti.

Nomina altresì l'Assistente spirituale con funzioni consultive e designa il responsabile di ogni settore o sottosettore di intervento.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

La Giunta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

La Giunta esecutiva dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La Giunta esecutiva si riunisce, di regola, ogni tre mesi e delibera su tutte le attività dell'Associazione, che non siano di competenza dell'Assemblea; essa può invitare alle sue riunioni altre persone, ma solo a fine consultivo.

ART.11

Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta esecutiva presenta all'Assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio e il conto consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno: dal conto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART.12

Il Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta esecutiva; nei casi di urgenza può agire con i poteri della Giunta e disporre interventi anche di carattere straordinario, salvo ratifica della Giunta nella sua prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

ART.13

Risorse economiche. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge n.266/91.

ART.14

I beni. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e essere ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.15

Utili. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.16

Attività marginali. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. n.266/91.

ART.17

Convenzioni. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dalla Giunta esecutiva che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART.18

Dipendenti e collaboratori. L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi esterni, nei limiti previsti dalla L. n.266/91.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dalla Giunta esecutiva.

I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge o di regolamento, assicurati contro le malattie e gli infortuni.

ART.19

Responsabilità. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza della legge, delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.20

Assicurazione dell'Associazione. L'Associazione può essere assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale .

ART.21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione devono essere devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

ART.22

Disposizioni finali. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.